

<b>SCHEDA N. 10</b>				
<b>TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COIBENTAZIONI TERMICHE</b>				
Interventi di coibentazione di murature perimetrali e/o di porticati esterni su edifici esistenti, già riscaldati, che prevedano un aumento di resistenza termica almeno pari a $R = a \cdot Dt$ , dove $a=0.04$ e $Dt$ è il salto termico di progetto previsto dalle norme vigenti. Lo spessore minimo arrotondato di materiale isolante deve essere almeno di 6cm.				
Gli interventi di questa tipologia/tecnologia sono ammessi a contributo solo su edifici esistenti. (domanda di concessione edilizia o D.I.A. ante 8.10.2005).				
	<i>SOGGETTI BENEFICIARI</i>	<b>PRIVATI</b>	<b>IMPRESE</b>	<b>ENTI PUBBLICI</b>
1	AMMISSIBILITA'	SI	SI	SI
2	CUMULABILITA'	Vedi punto 5.4 dei Criteri		
3	PERCENTUALE CONTRIBUTO	35%	35%	70%
4	SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA	100 mq		
5	CONTRIBUTO MASSIMO	-	<i>*semplificata:</i> DE MINIMIS <i>*valutativa:</i> - DE MINIMIS o - REGOL. 800/2008	-

SPESA MAX AMMESSA
66 €/mq * superficie coibentata

**Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda:**

- resistenza termica iniziale, resistenza termica aggiunta tramite la coibentazione termica il cui valore sia almeno pari a  $R = a \cdot Dt$ , ove  $Dt$  è il salto termico di progetto previsto dalle norme vigenti;
- spessore della coibentazione (almeno 6 cm) e superficie coibentata;
- gli interventi devono rispettare, in generale, i contenuti dell'art. 6 dei Decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004 (promozione del risparmio energetico) ai fini del riconoscimento dei titoli di efficienza energetica.

**Procedura semplificata:** adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.1

**Procedura valutativa:**

- adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punto 6.2;
- criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kWh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell'energia risparmiata, l'ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda (prima la più "vecchia" e, mano a mano, le altre).